COSTITUZIONE
DI POLONIA
del 1791.
SOTTO STANISLAO II.

TRADOTTA IN ITALIANO

DA ANGELO LANZELLOTTI.

NAPOLI,
1821.

NOTIZIE PRELIMINARI.

Il governo della Polonia, dietro le tante rivoluzioni, erasi disnaturato: l'aristocrazia de' nobili era pervenuta, in ogni succession di regno, ad abbassare l'autorità reale, ad annientare i privilegj de' cittadini, e ad aggravare le catene de' coltivatori. Per tanto la debolezza dello stato animava le potenze vicine, ed alimentava lo spirito di usurpazione.

Ma verso la fine del secolo XVIII. mentre noi gemevamo sulla deplorabile posizione di quel regno, ivi preparavasi un avvenimento impreveduto. Non era un popolo che si disponeva a racquistare i suoi naturali dritti, usurpati dalla potestà reale; era la stessa potestà reale che secretamente si occupava de' mezzi di regnare su di un popolo libero, e di comunicar la vita al nulla della servitù.

Il re di Polonia dovè, come allor si disse, celare il suo piano come si celano le cospirazioni. *Non di meno si pretende che in questo mistero di saviezza e di umanità furono iniziati sessanta membri della dieta. Niun di*

*

loro sorpassava l'età di 30 anni ; per cui conservavano tutto il fuoco della gioventezza e della virtù. Il 5 maggio 1791, fu il giorno destinato per rivelare alla nazione questo progetto in suo favore concepito. Già i ministri delle potenze estere, interessati cotanto acciò la Polonia restasse nel suo nulla, cominciavano a sospettare che si osava meditare alcune idee di bene pubblico, senza l'approvazione dell' eccellenze loro ; quindi per prevenire le loro maligne influenze, si convenne di anticipare due giorni lo sviluppamento del nuovo piano di costituzione. Il giorno 3 di maggio la dieta si radunò alle ore undici della matina: allora un nuncio (a), *dedito alla causa pubblica, per impossessarsi degli spiriti, cominciò dal gettarvi il terrore, annunciando come reale il disegno d' invadere senza in-*

(a) Nunci si chiamavano in Polonia i deputati che la nobiltà delle diete particolari inviava alla gran dieta per comporre la camera della nobiltà, cioè l'assemblea nazionale.

dugio il territorio della repubblica, per fare un nuovo partaggio della Polonia; e provocò il comitato degli affari esteri di dare degli schiarimenti all' uopo. Un membro di questo comitato, ch'era senza dubbio d' intelligenza con i veri patrioti, prese la parola, ed assicurò che un tal progetto non era una chimera. Tutt' i membri della dieta fremerono; un nunzio alzò allora la voce, e disse che soltanto una buona costituzione potea salvar lo stato: *all' istante fu invitata la commissione di costituzione a comunicare il suo travaglio. Era per leggersi il piano concertato nelle conferenze particolari, quando un nuncio preiese, ch' essendo un affare di grandissima importanza, conveniva far sortire tutti gli uditori estranei; ma un altro replicò, che il progetto riguardava tutta la nazione, e che sarebbe ingiusto di privarla di assistere ad una deliberazione di sì grande interesse per lei.*

Le osservazioni, fatte in un senso così popolare, ed in presenza di numerosa adunanza, sono sempre ac-

colte : dunque si decise, che gli spettatori restassero. Si lesse il piano e fu appoggiato da' pubblici suffragi. Alcuni nunci , induiti dall' orgoglio e dal loro attaccamento agli antichi loro privilegi , sentendosi troppo deboli per luttare contro il sentimento universale , se ne rapportarono all' avvenire , e domandarono in conseguenza che il progetto si assoggettasse ad un esame più ponderato, e si proponesse di nuovo ; ma il re conoscendo di quale importanza fosse di non lasciare raffreddar gli spiriti , sostenne con tanta energia l' opinione di coloro ch' eran di avviso adottarsi all' istante il progetto , che la nuova costituzione passò quasi all' unanimità. Si cantò il Te Deum *; il popolo accorse per prestare giuramento a questa costituzione, la quale fu proposta , sanzionata e giurata nel medesimo giorno. Niun accidente interruppe la gioja cagionata da sì inaspettato avvenimento. Il re , stretto dall' amore e dalla riconoscenza del suo popolo , perdè nella folla il suo cappello ; il che fece dir con ragione,*

che s' egli avea perduto in quel giorno il suo cappello, avea ritrovato una corona.

Quanto all' essenza di questa costituzione, per giudicarne con rettitudine, tengasi conto delle circostanze che ne accompagnarono l' origine. S' ella è men buona della nostra; se le sue basi non tutte serbano i principj della naturale eguaglianza; rammentiamoci ch' essa toccò gli spiriti come un colpo di luce; senza sforzi, senza effusione di sangue, in un senato composto di nobili, che possedevano servi, ch' erano abituati a riguardare i cittadini come loro sudditi, che godevano de' privilegj esclusivi, confirmati da leggi costituzionali; finalmente, che Rousseau *e* Mably, *malgrado il loro entusiasmo per gli dritti degli uomini, neppure osarono di consigliare ai Polacchi l' entrata subitanea degli abitanti delle città nelle diete, e molto meno l' anteriore manumissione de' servi. Facciasi sopra tutto ettenzione, che il legislatore non volle rendere immutabile questa costituzione; che al contrario la preparò*

a ricevere un altro giorno quella perfezion che le mancava. Non può negarsi che meditandola con imparzialità, vi si trovano degli articoli da poterne arricchire la nostra.

COSTITUZIONE

DI POLONIA

del 1791.

STANISLAO AUGUSTO, PER LA GRAZIA DI DIO, E PER LA VOLONTA' DELLA NAZIONE, RE DI POLONIA, GRAN-DUCA DI LITUANIA, ec. UNITAMENTE CON GLI STATI CONFEDERATI, IN NUMERO DOPPIO, RAPPRESENTANTE LA NAZIONE POLACCA.

Persuasi che soltanto la perfezione e la stabilità d' una nuova costituzione nazionale possono assicurare intieramente la nostra sorte; illuminati da lunga e funesta sperienza su i vizj inveterati del nostro governo; volendo porre a profitto le congiunture in cui trovasi oggi l' Europa, e sopra tutto gli ultimi istanti di quest' epoca fortunata che ci ha restituiti a Noi stessi; liberati dall' umiliante giogo della pre-

ponderanza straniera, preferendo alla nostra felicità individuale, ed anche alla vita, l'esistenza politica, la libertà interna, e la indipendenza esterna della nazione, il cui destino trovasi a Noi confidato; volendo renderci degni de' voti e della riconoscenza de' nostri contemporanei e della posterità (1): armati della più decisa fermezza, ed elevandoci al di sopra di tutti gli ostacoli che le passioni potrebbero suscitare, non avendo altro in mira che il pubblico bene, e volendo assicurare per sempre la libertà della nazione, e la integrità di tutti i suoi dominj; decretiamo la presente COSTITUZIONE, e la dichiariamo nella sua totalità sacra ed immutabile, finchè, nel termine ch' essa stessa prescrive, la volontà pubblica non abbia espressamente riconosciuto il bisono di farvi doi cangiamenti. Vogliamo che gli ulteriori regolamenti della presente dieta sieno tutti comformi a questa costituzione.

---

(1) *Non sono le sterili vittorie quelle che assicurano il dritto alla riconoscenza dei poteri*; *ma son le buone leggi di cui raccolgono i frutti.*

I.

Religione del governo.

La religione cattolica-apostolica-romana è, e sarà per sempre la religione nazionale, e le sue leggi conserveranno il pieno loro vigore. Chiunque abbandonasse questo culto per qualunque altro, incorrerà le pene stabilite contra l'apostasìa (2). Non di meno, essendo l'amor del prossimo uno de' più sacri precetti di questa religione, Noi dobbiamo a tutti gli uomini, qualunque sia la fede ch'essi professano, una intiera libertà di credenza, sotto la protezione del governo; in conseguenza, Noi assicuriamo in tutta l'estensione de' dominj della Polonia il libero esercizio di tutte le

(2) *È un gran fallo, senza dubbio, l'abbandonare la religione cattolica, quando si ha avuta la sorte di nascere nel suo seno; ma questo fallo spetta agli uomini di punirlo?*

religioni e di tutt' i culti, conformemente alle leggi a tal riguardo emanate.

II.

Nobili feudatarii.

Pieni di venerazione per la memoria de' nostri antenati, onorando in essi i fondatori d' un geverno libero (3); Noi garentiamo solennemente al corpo della nobiltà tutte le sue immunità, libertà e prerogative, come ancora la preeminenza che le compete nella vita privata e nella pubblica, e specialmente i dritti e privilegi concessi a questo stato da Casimiro il grande, Luigi di Ungheria, Ladislao, Jagellone e Viltoldo, suo fratello, granduca di Lituania, non che da Ladislao e Casimiro, ambedue Jegelloni, da Giovanni

---

(3) *Libero! non lo era nè per il re, nè per il popolo, nè anche per gli nobili, i quali non aveano che la libertà d' impedire il bene col loro* veto.

Alberto, Alessandro e Sigismondo, finalmente da Sigismondo Augusto, ultimo della famiglia de' Jagelloni: quali privilegj Noi approviamo, confirmiamo e riconosciamo irrevocabili per sempre (4). Dichiariamo lo stato nobile della Polonia eguale in dignità a quello di ogni altro paese; stabiliamo la più perfetta eguaglianza tra tutti i membri di questo corpo, non solamente in quanto a' diritti di possedere nella repubblica ogni specie di cariche, e di esercitare qualunque funzione onorevole e lucrativa, ma anche in quanto alla libertà di godere, in una maniera uniforme, di tutte le immunità e prerogative attribuite all'ordine equestre. Vogliamo sopra tutto che la libertà e la sicurezza individuale, la proprietà di tutt'i beni, mobili ed immobili, sieno perpetuamente e religiosamente rispettate in ciascun cittadino, e messe in sicuro da ogni attentato, come lo sono state

---

(4) *Perchè dichiarare irrevocabili questi privilegi, quando* la volontà pubblica può un giorno farvi de' cangiamenti?

da tempo immemorabili. Garantiamo solennemente, che nelle leggi da promulgarsi non lasceremo introdurre verun cangiamento o restrizione che possa portare il menomo pregiudizio alla proprietà di chi che sia; e che nè l'autorità suprema della nazione, nè gli agenti del governo da essa stabiliti, potranno sotto pretesto di dritti reali o altri simili, formare alcuna pretensione a scapito di queste proprietà prese nella loro totalità o nelle loro parti. Per lo che, rispetando la sicurezza personale e la proprietà legale di ogni cittadino, come il primo legame della società, e 'l fondamento della libertà civile, Noi le confermiamo, assicuriamo, garentiamo, e vogliamo che rispettate in tutt'i secoli, restino per sempre intatte (5).

---

(5) *Questo articolo, dove non dovrebbe trattarsi che de'* nobili feudatarii, *confonde gl'interessi di tutti i cittadini, mischia le idee d'autorità suprema, di proprietà legale, di sicurezza personale, con i privilegi individuali. È difficile di esser preciso e chiaro quando si vuol comparire giu-*

Riconosciamo i membri dell' ordine equestre per li primi difensori della libertà e della presente costituzione; e confidiamo alla virtù, al patriottismo, all' onore di ciascun galantuomo la cura di far rispettare l' una e l'altra, come dovrà rispettarle egli medesimo, e di vegliare sopra tutto al mantenimento di questa costituzione, che sola può divenire il baluardo della patria, ed il garante de' nostri dritti comuni (6).

III.

Città e borghi.

Vogliamo che la legge decretata dalla presente dieta, sotto il titolo di » *nostre città reali dichiarate libere in tutta l' estensione de' dominj della repub-*

---

sto allontanandosi dalle massime della giustizia.

(6) *Perchè mai non si affida il mantenimento della costituzione che ad una classe particolare? Se ella forma la felicità di tutti, se non lede i dritti di nessuno; non incombe a tutti i cittadini di difenderla?*

blica » abbia pieno ed intero vigore; che questa legge, la quale dà una base veramente nuova, reale, ed efficace alla libertà dell'ordine equestre, come pure alla integrità della nostra patria comune, sia riguardata come parte della presente costituzione (7).

IV.

Coloni ed altri abitanti della campagna.

Siccome dal braccio laborioso de' coltivatori proviene la feconda sorgente della ricchezza nazionale; siccome il loro ceto forma la maggior parte della popolazione dello stato, e per conseguenza, è desso che costituisce la forza

---

(7) *Questo articolo costituzionale avrebbe potuto ricevere maggior estensione: è un solo granello gittato nel campo della libertà per tutti gli abitanti delle città, ma un altro giorno produrrà molte spighe.*

principale della repubblica (8); la giustizia, la umanità, non che il nostro proprio interesse ben inteso, sono tanti possenti motivi che c' impongono a ricevere questa preziosa classe di uomini sotto la protezione immediata della legge e del governo. Per tali cagioni, stabiliamo che da oggi innanzi ogni convenzione conchiusa autenticamente tra li proprietarj ed i loro coloni, stipulando in favor di questi ultimi qualche franchigia o concessione, sotto qualsivoglia clausola, sia che le dette convenzioni siensi conchiuse con la comunità intera, o separatamente con ciascuno abitante di villaggio, diverranno per ambe le parti contraenti una obbligazione comune e reciproca, e ciò secondo la espressa enunciazione delle dette clausole, ed il tenore del contratto garante di questo convenio, sotto la protezione del governo. Siffatte con-

(8) *Vale a dire, che per lo innanzi quel monarca era stato troppo ingrato verso se stesso, e troppo cieco su i veri interessi della repubblica.*

venzioni particolari, e le obbligazioni ch' esse impongono, una volta che saranno accettate da un proprietario di beni-fondi, saranno talmente obbligatorie per lui, suoi eredi o gli acquirenti dei detti fondi, che non avranno dritto di farvi da se soli veruna specie di cangiamento. Reciprocamente, i coloni non potranno derogare a tali convenzioni, nè sciogl'ersi dalle obbligazioni alle quali si saranno sottoposti di libera volontà, qualunque sia la natura del loro possesso, nel modo e secondo le clausole stipulate nel contratto menzionato: quali clausole saranno obbligatorie per essi, o per sempre o per un dato tempo, giusta il contenuto del detto contratto (9).

Avendo con questo mezzo assicurato ai proprietarj di beni-fondi tutti gli emolumenti e vantaggi che han diritto di esigere dai loro coloni; e volendo ancora incoraggiare efficacemente la po-

---

(9) *Avea ragione* Rousseau *di dire, che l' esistenza civile degli abitanti della campagna in Polonia era* meno del nulla; *giacchè il riconoscimento di questi deboli dritti è sembrato loro un beneficio!*

polazione nei dominj della repubblica; assicuriamo la intera libertà agl' individui di ogni classe, tanto ai forestieri che verranno a stabilirsi in Polonia, quanto ai nazionali che dopo di avere abbandonato la loro patria, vorranno ritornare nel suo seno. Quindi ogni uomo, straniero o nazionale, dallo istante che porrà piede sul territorio della Polonia, potrà liberamente e senz' alcuna molestia, esercitar la sua industria nel modo e nel luogo che gli piaccia; potrà conchiudere a suo piacimento, e pel tempo che vorrà, quelle convenzioni ch' e' stima convenienti, relativamente allo stabilimento che desidererà formare, sotto clausole di pagamento in contante o in manofatture; potrà eziandio scegliere la sua residenza in città o in campagna; finalmente, potrà restare in Polonia, od appartarsene, se lo stima a proposito, dopo di avere antecedentemente soddisfatto a tutte le obbligazioni che vi avrà volontariamente contratte (10).

---

(10) *Questi non son favori, ma sono atti di giustizia: tuttavia quante potenze non vi sono state sì cieche su i loro interessi, per ricusarvisi!*

V.

Governo, o sia carattere de' poteri pubblici.

Nella società, ogni potere emana essenzialmente dalla volontà della nazione (11). Dunque, affinchè la integrità dei dominj della repubblica, la libertà de' cittadini, e l' amministrazion civile stieno sempre in un perfetto equilibrio, il governo di Polonia, in virtù della presente costituzione, dovrà riunire, ed in effetti riunirà tre generi di poteri distinti: 1.° l' autorità legislativa, che risiederà negli stati radunati; 2.° il potere esecutivo supre-

---

(11) *Era riservato al secolo XVIII. di sentire uscire simili confessioni dalla bocca dei re e delle potenze aristocratiche. Ma non si crede ancora in Polonia, che gli abitanti delle campagne, e quelli delle città non regie, facciano parte della nazione; poichè non partecipano alla distribuzione de' poteri, nè alla elezione di coloro che ne son rivestiti.*

mo, nella persona del re, e nel consiglio di sorveglianza; 3.° ed il potere giudiziario, nelle magistrature già stabilite, o che 'l saranno all' oggetto.

VI.

Dieta, o potere legislativo.

La dièta, o sia l' assemblea degli stati, sarà divisa in due camere: quella de' nunci e quella de' senatori, la quale sarà presieduta dal re.

La camera de' nunci, essendo la immagine ed il deposito del potere supremo della nazione (12), sarà il vero santuario delle leggi. In questa camera saran decisi, in primo luogo, tutt' i progetti relativi 1.° *alle leggi generali*, vale a dire, alle leggi costituzionali, civili, e criminali, come ancora alle

---

(12) *La immagine non è realità. Perchè questa camera fosse veramente il deposito del potere supremo della nazione, bisognerebbe che il potere le si fosse confidato da quella che n' è la proprietaria.*

imposte permanenti. Per la decisione di tutti questi oggetti, le proposizioni emanate dal trono, le quali saranno state sottomesse alla discussione de' palatinati, terre e distretti, ed indi portate alla camera, in virtù delle istruzioni date ai nunci, dovranno prendersi le prime in deliberazione (13); 2.° *ad ogni altro decreto delle diete*, come sarebbero, imposte temporanee, valore delle monete, imprestiti pubblici, nobilitazioni ed altre ricompense accidentali, stato delle spese pubbliche ordinarie e straordinarie, dichiarazione di guerra, conclusione di pace, ratifica definitiva di trattati di alleanza e di commercio, ogni atto diplomatico e convenzione relativi al dritto delle nazioni, assicurazioni ed attestati da rendersi alle magistrature anteposte al potere esecutivo, ed ogni altro oggetto

(13) *Quindi, il re di Polonia ha la iniziativa nelle diete. Poco importa d'onde viene il bene, purchè avvenga: malanno a coloro che son gelosi della facoltà di migliorare la sorte degli uomini mentre voglio che appartenga loro esclusivamente,*

pubblico di prima importanza. In tutte queste materie si darà la preferenza alle proposizioni emanate dal trono, le quali dovranno portarsi direttamente alla camera de' nunci (14).

La camera de' senatori preseduta dal re, sarà composta di vescovi, di palatini, di castellani e di ministri. Il re avrà il doppio dritto di dare il suo voto, e di sciogliere la parità, quando occorre; il che farà o di persona o, quando egli non interviene, per missione.

Questa camera avrà dritto 1.° d'accettare o di sospendere, sino ad una nuova deliberazione della nazione (da prendersi a plurarità di voti nel modo che sarà determinato dalla presente costituzione) ogni legge, la quale dopo d'esser passata, giusta le forme legali, nella camera de' nunci, dovrà rimandarsi all' istante a quella de' senatori.

---

(15). *E' grande errore il pensare che il potere esecutivo porrebbe piede sul potere legislativo, proponendo prima delle riforme o de' miglioramenti. Quello fa veramente la legge, il quale può emanare o ricusare un decreto sulla proposta che gli vien fatta.*

L' accettazione darà alla legge proposta la sanzione, necessaria per aver vigore. La sospensione non farà che arrestarne la esecuzione sino alla prima dieta ordinaria; nella quale, se la camera legislativa conviene di rinnovar la stessa legge, il senato non potrà più ricusare di sanzionarla (15); 2° ne' decreti delle diete, relativi agli oggetti specificati poc'anzi, la camera de' nunci dovrà per questo riguardo comunicare immantanente i suoi decreti a quella de' senatori, affin che le decisioni su tali materie sieno emanate a pluralità di voti delle due camere: quale pluralità, legalmente dichiarata, diverrà la interprete della volontà suprema degli stati. Stabiliamo che i senatori ed i ministri, in tutt' i casi in cui dovran giustificare le loro operazioni, tanto nel consiglio di sorveglianza, quanto in una commissione qualunque, non avranno voto deliberativo alla dieta, nè sede-

(15) *Come si vede, non è il re che ha il veto, ma la camera dè senatori, di cui egli è presidente.*

ranno in senato, che per dare le spiegazioni e gli schiarimenti che l' assemblea degli stati potrà da loro esigere.

La dieta si reputerà permanente: i rappresentanti della nazione, nominati per due anni, dovranno esser sempre pronti a radunarsi.

La dieta legislativa ordinaria si terrà tutti e due anni, e durerà pel tempo fissato nell' articolo separato *su la organizzazione delle diete.* Le assemblee nazionali che saranno convocate nelle circostanze pressanti e straordinarie, non potranno deliberare che su gli oggetti per li quali sono state convocate, o su quelli che saranno sopravvenuti dopo la sua convocazione (17).

Le leggi decretate in una dieta ordinaria, non possono essere abrogate nella stessa dieta.

L' assemblea degli stati, per essere completa, dovrà esser composta dal numero di membri che sarà determinato nell'articolo summenzionato, tanto

(17) *Senza questa restrizione, non sarebbevi costituzione, che non potesse essere distrutta alla prima convocazione di assemblea nazionale.*

per la camera de' nunci, quanto per quella de' senatori.

Quanto alle regole da osservarsi nella tenuta delle diete, confermiamo solennemente la legge decretata a questo riguardo dalla presente dieta; riguardandola come il primo fondamento della libertà civile (18).

Il potere legislativo, non potendosi esercitare da tutto il corpo de' cittadini, e la nazione supplendosi essa stessa con i suoi rappresentanti o sia nunci liberamente eletti; stabiliamo che i nunci nominati nelle dietine, riunendo nelle loro persone il sacro deposito della confidenza pubblica, debbansi, in virtù della presente costituzione, riguardare come i rappresentanti della nazione intera, tanto per ciò che concerne la legislazione, quanto per ciò che riguarda i bisogni dello stato in generale.

In ogni caso, i decreti della dieta si formeranno a pluralità di voti; per lo

(18) *Questa legge, non accordando ai cittadini ed a' semplici proprietarj di terre l'ingresso alle dietine, non può essere che* il fondamento della libertà civile de' nobili.

che abroghiamo per sempre il *liberum veto* (19), le confederazioni di ogni specie, ed anche le diete confederate, come contrarie allo spirito della presente costituzione, tendenti a distruggere le risorse del governo, ed a turbare la tranquillità pubblica.

Volendo da una banda prevenire i cangiamenti precoci e troppo frequenti che potrebbero introdursi nella nostra costituzione nazionale; dall'altra, sentendo il bisogno di darle, nella mira di accrescere la felicità pubblica, quel grado di perfezione, che la sola sperienza, fondata sugli effetti che ne risulteranno, può determinare; fissiamo ad ogni venticinque anni il termine, in cui la nazione potrà travagliare alla revisione e riforma della detta costituzione, volendo che allora sia convocata una dieta di legislazione straordinaria, secondo le forme che saran prescritte separatamente per la sua tenuta.

---

(19) *Ecco dunque distrutto quel* liberum veto, *immaginato dal delirio, e mantenuto dall'orgoglio contra tutti gli argomenti della ragione.*

VII.

Il RE, *il potere esecutivo.*

Niun governo (fosse anche il più perfetto) può sussistere, se il potere esecutivo non vi è dotato della massima energia. Le leggi giuste fanno la felicità delle nazioni, e dalla esecuzion di queste leggi dipende tutto il loro effetto. La sperienza ci ha provato, che dalla poca attività che si è data a questa parte del governo, la Polonia ripete tutt'i mali che ha sofferto — Per tali cagioni, dopo di avere assicurato alla nazione Polacca libera ed indipendente, il dritto di crear leggi, e di sorvegliare tutte le parti dell'autorità esecutrice, di scegliere essa stessa tutti gli officiali pubblici impiegati nelle sue diverse magistrature; confidiamo la suprema esecuzione delle leggi al re, nel suo consiglio, che sarà designato sotto il nome di *Consiglio di sorveglianza.*

Il potere esecutivo sarà strettamente tenuto di sorvegliare la esecuzione delle

leggi, e di conformarvisi il primo. — Sarà attivo da se stesso in tutt' i casi ove la legge glielo permette; tali sono quelli in cui essa ha bisogno di sorveglianza, di esecuzione, ed anche di una forza coattiva.

Tutte le magistrature gli devono una totale obbedienza; quindi gli commettiamo il dritto di punire, se occorre, quei magistrati che trascurassero i loro doveri, o che fossero refrattarii a' suoi ordini (20).

Il potere esecutivo non potrà far leggi, nè anche interpetrarle; nè stabilire imposte o altre contribuzioni, sotto qualunque siasi denominazione; nè contrarre debiti pubblici; nè permettersi il menomo cangiamento nella distribuzione delle rendite del tesoro, determinata dall' assemblea degli stati;

---

(20) *Se tutti i magistrati non obbediscono al potere esecutivo allor che comanda in nome della legge, tutto ricade nella confusione; non v' ha governo. Ma come punirà i refrattarj? Li dimetterà? Li sospenderà dalle loro funzioni? Li farà carcerare? Li metterà in accusa? Ciò bisogna spiegarlo chiaramente, per non rientrare nell' arbitrario e sotto la tirannia del potere esecutivo.*

nè fare dichiarazioni di guerra ; nè conchiudere definitivamente trattati di pace o altri simili, o atti diplomatici qualunque. Esso non potrà se non tenere con le corti straniere delle negoziazioni temporanee, e provedere a ciò che potessero esigere ne' casi ordinarii o momentanei la sicurezza e la tranquillità dello stato : operazioni, delle quali sarà tenuto di render conto alla più prossima assemblea degli stati (21).

Dichiariamo elettivo il trono di Polonia, ma soltanto per famiglie. Tutte le sciagure cagionate dal rovesciamento che ha sofferto periodicamente

(21) *I nemici della nostra costituzione, quelli che si sono sforzati di renderla odiosa al nostro buon monarca per frastonarlo dall' accettazione, ignoravano, senza dubbio, che il re di Polonia erasi volontariamente sottoposto a ciò che sembra loro il più contrario alla dignità reale. Quando un principe prende le armi di concerto col suo popolo, è molto più forte ; quando le depone per volere della sua nazione, questa non può rimproverargli d' avere sottoscritto una pace vergognosa. Si può contare più su gli attaccati a tutta la monarchia, che su gli attaccati al monarca.*

la costituzione in ogni interregno; la nostra essenziale obbligazione di assicurar la sorte di ogni abitante della Polonia, e di opporre l' argine più forte all' influenza delle potenze estere; la rimembranza della gloria e della prosperità che han coronato la nostra patria sotto il regno non interrotto dei re ereditarj; la pressante necessità di frastornare i potenti stranieri e nazionali dall'ambizione di regnar su di noi, e di eccitare, al contrario, in questi ultimi il desiderio di cimentar di concerto la libertà nazionale: tutti questi motivi uniti insieme hanno indicato alla nostra prudenza di stabilire una volta per sempre, la succession del trono, unico mezzo di assicurare la nostra esistenza politica. In conseguenza decretiamo, che dopo la morte del re ora felicemente regnante (22), lo scettro di

(22) *Sarebbe gran meraviglia che l' elettore di Sassonia esitasse ad accettare per la sua posterità una corona, divenuta di sì gran pregio, per la quale è di ereditaria; mentre che i suoi antenati han fatto tanti sforzi per ottenerla quando non era che elettiva.*

Polonia passerà allo attuale elettore di Sassonia, e che la dinastìa dei re futuri comincerà nella persona di Federico Augusto: volendo che la corona appartenga di dritto a' suoi eredi maschi, il figlio primogenito del re regnante succederà sempre a suo padre; e nel caso che l'attuale elettor di Sassonia non lasciasse figli maschi, il principe che questo elettore darà (col consenso degli stati radunati) per marito a sua figlia, comincerà in Polonia l'ordine di successione in linea mascolina. A tale oggetto, dichiariamo Maria-Augusta-Nepomucena, figlia dell' elettore di Sassonia, infanta di Polonia, conservando però alla nazione il dritto imprescrittibile di scegliersi per governarla, una seconda famiglia, dopo la estinzion della prima.

Ciascuno re, salendo al trono, sarà tenuto di fare a Dio ed alla nazione il giuramento di conformarsi in tutto alla presente costituzione; di adempire a tutte le condizioni del patto che sarà conchiuso con lo elettore regnante di Sassonia, e con quello al quale è destinato il trono: patto, che diverrà

obbligatorio per lui come lo erano gli antichi patti con i nostri re.

La persona del re sarà sempre sacra ed inviolabile. Nulla facendo da se stesso, di nulla può essere responsabile presso la nazione (23). Lungi da potersi giammai ergere in monarca assoluto, non dovrà riguardarsi che come il capo ed il padre della nazione: tale è il titolo che gli danno, tale il carattere che in lui riconoscono la legge e la presente costituzione.

Lo appannaggio che al re sarà assegnato dai *pacta conventa*, le prerogative attribuite al trono, e le guarentigie in favore dell'eletto futuro dalla presente costituzione, saranno sempre al coverto da ogni attentato.

---

(23) *Potrebbesi senza dubbio eccettuare il caso quando di sola sua volontà si mostrasse apertamente nemico del suo popolo, manifestando il disegno di opprimerlo e d' innalzar la sua potestà sulle rovine della costituzione. Ma se egli non ha un partito; se si riduce alle sole forze, alla sola sua mala intenzione, qual rovescio potrà mai produrre? Quando i re fanno il male, bisogna supporli nel deliro, giacché nuocciono più a se stessi che agli altri.*

I tribunali, le magistrature e giurisdizioni di qualunque classe, rogheranno tutti gli atti pubblici in nome del re. Le monete ed i bolli porteranno la di lui impronta.

Dovendo il re avere il più esteso potere di fare il bene, gli riserviamo il dritto di far grazia ai rei condannati a morte, quante volte non si tratti di delitto di stato (24).

Apparterrà anche al re il comando in capo delle truppe in tempo di guerra, e la nomina di tutti i comandanti, salvo il dritto riservato alla nazione di chiederne il cambiamento. Egli è utorizzato a patentare tutti gli ufficiali militari, e di nominare gli ufficiali civili, nel modo che sarà prescritto a questo riguardo nel dettaglio separato

(24) *Questa restrizione è giusta. Sarebbe pericoloso di accordare al potere esecutivo la facoltà di liberare dal supplizio il cittadino che avesse cospirato contro lo stato e scosso i fondamenti della costituzione; ma non può dissimularsi che l' opinione de' più illuminati pubblicisti, de' popoli i più gelosi della loro libertà, non è stata mai di separare dalla dignità reale ciò che sembra esserne il più bello attributo.*

di varj articoli della presente costituzione: a lui eziandio apparterrà la nomina de' vescovi, de' senatori, de' ministri e de' primi agenti del potere esecutivo; e ciò conformemente al sopra menzionato dettaglio (25).

Il consiglio incaricato di sorvegliare di concerto col re la esecuzione delle leggi e la loro conservazione, sarà composto 1.° del primate, come capo del clero e presidente della commissione di educazione, il quale potrà essere supplito dal primo vescovo: (questi non potranno signare alcun decreto); 2.° di cinque ministri, cioè: il ministro della polizia, il ministero della cancelleria, il ministro della guerra, il ministro del tesoro, e 'l cancelliere ministro degli affari esteri; 3.° da due segretarj, uno de' quali terrà il protocollo del consiglio, e l' altro

(25) *Con questo articolo, la prerogativa reale s'innalza troppo in Polonia. Il re, nominando i vescovi ed i senatori, acquista grande impero nel senato. Ma la dieta domina il senato: sta a lei di sorvegliarlo, e di proporre leggi e regolamenti tali, che la preponderanza reale non possa influire contra la libertà pubblica.*

quello degli affari esteri, ambedue senza voto decisivo.

L'erede del trono, quando sarà giunto alla età di ragione, ed avrà prestato giuramonto sulla costituzione nazionale, potrà assistere alle sessioni del consiglio, ma non vi avrà voto.

Il maresciallo della dieta, eletto per due anni, siederà anche nel consiglio di sorveglianza, ma senza potere entrare in alcuna delle determinazioni di quello, e soltanto a fin di convocare la dieta, riputata in adunanza permanente, ne' casi di assoluta necessità (26); e se il re vi si negasse, allora il detto maresciallo srrà tenuto di dirigere a tutti i nunci e senatori una lettera circolare, con la quale gli obbligherà di adunarsi in dieta, dettagliando loro tutt'i motivi che rendono necessaria questa riunione. I casi

(26) *Quindi codesto consiglio di sorveglianza non è soltanto dipendente dal potere esecutivo, ma fa parte de' corpi costituiti; e senza esser diretto immediatamente dalla dieta, ae vien sorvegliato dal primo magistrato di essa, che assiste alle sue deliberazioni come testimonio e protettore della libertà pubblica.*

ch' esigono assolutamente la convocazion della dieta, sono i seguenti:

1.° Tutt' i casi urgenti che avran rapporto al dritto delle nazioni, sopra tutto quello di una guerra vicina nelle frontiere;

2.° Le turbolenze domestiche che faccian temere una rivoluzione nello stato, o qualche collisione tra le magistrature;

3.° Il pericolo di una carestia generale;

4.° Quando la nazione si trovasse priva del suo re, o per morte o per malatia grave.

Le deliberazioni del consiglio saranno tutte discusse dai diversi membri che il compongono. Il re, dopo intesi tutt' i pareri, pronuncierà il suo, il quale deve sempre preferirsi, acciò regni una volontà uniforme nella esecuzione delle leggi (27). In con-

(27) *I membri del consiglio hanno il solo voto consultivo. Non è pretender troppo dalla saggezza di un re ereditario il dichiarare che il suo solo parere sarà preferito a tutti gli altri? Sì, ma vedrassi il imedio a tale inconveniente.*

segnenza, ogni deliberazione del consiglio sarà decreta in nome del re, e da lui sottoscritta: tuttavia dovrà ancora controsegnarsi da uno de' ministri sedenti al consiglio; e munita di questa doppia soscrizione, diverrà obbligatoria, e dovrà porsi in esecuzione, sia dalle commissioni, sia dalle altre magistrature esecutrici; ma soltanto per gli oggetti che non sono espressamente eccettuati dalla presente costituzione. Se avvenisse che nessuno de' ministri sedenti al consiglio volesse sottoscrivere il decreto in quistione, il re dovrà astenersene; e nel caso ch' ei persistesse ad esigerne l'accettazione, il maresciallo dovrà reclamare la convocazione della dieta permanente, e la convocherà egli stesso se il re cercasse differirla.

La nomina de' ministri apparterrà al re, come anche il dritto di scegliere tra questi ministri quello che gli piacerà di ammettere al suo consiglio. Tale ammissione avrà luogo per due anni, salvo il dritto di conferma, che dopo questo termine sarà devoluto al re. I ministri che sederanno in con-

siglio, non potranno intervenire alle commissioni. Se nella dieta la pluralità di due terzi di voti secreti delle due camere riunite domandasse il cambiamento d'un ministro nel consiglio o in altra magistratura, il re dovrà immantinente nominarne un altro in di lui vece.

Volendo che il consiglio sia strettamente responsabile di ogni infrazione che avvenisse nella esecuzione delle leggi alla sua sorveglianza affidate, stabiliamo che i ministri i quali saranno accusati di una tale infrazione, dal comitato incaricato dello esame delle loro operazioni, saranno responsabili realmente e personalmente. Tutte le volte che avran luogo tali accuse, gli stati radunati citeranno al giudizio della dieta gli accusati ministri, e ciò a semplice pluralità di voti delle due camere, per esser condannati alla pena meritata, la quale sarà proporzionata alla loro prevaricazione, o per essere assoluti, se la loro innocenza venga evidentemente riconosciuta (28).

---

(28) *Questo articolo non è chiaramente*

Per mettere maggior ordine ed esattezza nell' esercizio del potere esecutivo, stabiliamo delle commissioni particolari, che saranno addette al consiglio, ed incaricate di adempire gli ordini.

I commessarj che vi dovran sedere, saranno eletti dagli stati riuniti, ed eserciteranno sino al termine fissato dalla legge le funzioni annesse alle loro cariche.

Tali commissioni sono: 1. di educazione; 2. di polizia; 3 della guerra; 4. del tesoro.

Le commissioni del buon ordine che la presente dieta ha stabilite ne' palatinati, saranno parimente soggette alla sorveglianza del consiglio, e do-

---

espresso. A primo aspetto ne risulterebbe, che la dieta non è più un corpo puramente legislativo; ch' è rivestita del potere giudiziario, che condanna o assolve il ministro accusato di aver trasgredito la legge; dal che facilmente si scorge, che la costituzione, lungi di derogare al gran principio della divisione de' poteri, l' à solennemente consacrato.

vranno soddisfare agli ordini che riceveranno dalle succennate commissioni intermedie; e ciò respettivamente agli oggetti relativi all' autorità ed alle obbligazioni di ciascuna di loro.

VIII.

Potere giudiziario.

Il potere giudiziario non può esercitarsi nè dall' autorità legislativa, nè dal re; ma da magistrature scelte ed instituite a questo effetto. Tali magistrature saranno determinate e ripartite in modo che ciascuno trovi la giustizia che vorrà ottenere, e che il delinquente vegga pronta da per tutto a piombar su di lui la clava del potere supremo. In conseguenza stabiliamo:

1.° In ogni palatinato, terra e distretto, delle giurisdizioni di prima istanza, composte da giudici eletti nelle dietine: quali giurisdizioni (il cui primo dovere sarà una continua vigilanza) dovranno star sempre pronte a rendere giustizia a que' che la riclameranno. L' appello dalle loro sentenze

si porterà ai tribunali supremi, che saranno stabiliti in ciascuna provincia, e composti similmente di membri nominati nelle dietine (29). Questi tribunali in prima ed in ultima istanza si riputeranno giurisdizioni territoriali, e giudicheranno ogni causa di dritto e di fatto, tra i nobili o altri proprietarj, ed altre specie di persone;

2.° Confermiamo le giurisdizioni municipali stabilite in tutte le città, giusta la legge emanata dalla presente dieta, in favore delle città regie libere;

3.° Vogliamo che ogni provincia separatamente abbia un tribunale chiamato *referenda*, dove si giudicheranno le cause de' coloni, i quali, in virtù delle antiche costituzioni, deggiono appartenere a tali magistrature;

4.° Conserviamo nel loro antico stato le nostre corti regie ed assessoriali, quelle di relazione, e quella ch' è stabilita per le liti degli abitanti del ducato di Corlandia;

5.° Le commissioni esecutive avranno dei tribunali separati per tutte

---

(29) *La costituzione non dice se questi giudici eletti sieno* a tempo o a vita.

le cause relative alla loro amministrazione;

6.° Otre i tribunali civili e criminali, stabiliti in favore di tutte le classi di cittadini, vi sarà un tribunale supremo designato sotto il nome di *giudizio della dieta*. All' apertura di ciascuna assemblea degli stati, si nomineranno per elezione i membri che vi dovran sedere. Questo tribunale giudicherà tutt'i delitti contra la nazione ed il re, val dire, i delitti di stato. Vogliamo che sia redatto un nuovo codice civile e criminale, da persone che la dieta designerà a tale oggetto.

IX.

Reggenza.

Il consiglio di sorveglianza, preseduto dalla regina, ed in di lei assenza, dal primate, sarà insiememente il consiglio di reggenza. Questa non potrà aver luogo che ne' tre casi seguenti: 1.° durante la minorità del re; 2.° se una costante alienazione di spirito mettesse il re nello stato di non potere eserci-

tar le sue funzioni; 3.° se fosse fatto prigioniero di guerra. La minorità del re finirà all' età di 18 anni compiti; e la sua demenza non potrà riguardarsi come costante, se non quando sarà dichiarata tale dalla dieta permanente a pluralità di tre quarti di voti delle due camere riunite. — In questi tre casi, il primate della corona dovrà convocare all' istante gli stati della dieta, e se differisce di adempiere a tal dovere, il maresciallo della dieta sarà tenuto di dirigere a questo effetto lettere di convocazione ai nunci ed ai senatori. La dieta permanente determinerà l' ordine come i ministri dovran sedere al consiglio di reggenza, ed autorizzerà la regina ad esercitare le funzioni del re. Nel primo caso, quando il re uscirà di minorità; nel secondo, quando avrà ricuperato l' uso delle sue facoltà intellettuali; nel terzo, quando sarà restituito a' suoi stati; il consiglio di reggenza renderà conto a lui di tutte le sue operazioni, e ciascun de' suoi membri sarà responsabile alla nazione, per tutto il tempo della sua amministrazione: e ciò a tenore della

costituzione , all' articolo del consiglio di sorveglianza.

X.

Educazione de' principi reali.

I figli de' re , che la presente costituzione destina a succedere al trono, debbonsi riguardare come i primi figli della patria. Quindi appartiene alla nazione il dritto di sorvegliare la loro educazione, senza per tanto recar pregiudizio al dritto della paternità. Vivente il re , e governando di persona , si occuperà egli della educazione de' suoi figli, di concerto col consiglio di sorveglianza e con l'ajo che gli stati avran proposto alla educazione de' principi. Durante la reggenza, la loro educazione sarà confidata interamente al medesimo consiglio ed al medesimo ajo. In ambidue casi, l'ajo sarà tenuto di render conto ad ogni dieta ordinaria della maniera come i principini si allevano, e de' progressi che avranno fatto. Finalmente, sarà dovere della commissione di educazione di redigere per essi,

sotto l'approvazione degli stati, un piano d'istruzione; e ciò affinchè diretti da' principj costanti ed uniformi, i futuri eredi del trono s'imbevano di buon ora de' sentimenti di religione, di virtù, di patriottismo, di amor della libertà, e di rispetto per la costituzione nazionale (30).

XI.

Armata nazionale.

La nazione deesi porre essa stessa in difesa contro di ogni attacco che potesse

---

(30) *Alcuni scrittori dell' uno e l' altro sesso sonosi da gran tempo occupati a formare piani d'istruzione per uso de' principi. Senza voler disprezzare tali produzioni, io le somiglierei volontieri ad un abito che un sarto avesse fatto per un incognito prima d' informarsi s'è alto o basso, s'è magro o pingue. Telemaco è stato lungo tempo il libro de' principi destinati a regnare: quanti ne ha formati sul suo modello? Buoni precetti e grandi idee non ce ne mancano; ma sovente ci manca un precettore che sappia farli amare, e sappia disporre il cuore e lo spirito degli allievi a riceverli.*

ledere la sua integrità: quindi tutt' i cittadini sono i difensori naturali dei dritti e della libertà della nazione. Un' armata non è altro che una parte staccata dalla forza pubblica, sottoposta ad un ordine più regolare, e sempre in istato di difesa. La nazione deve alle sue truppe la sua stima, e le ricompense proporzionate alla loro devozione per la difesa della patria; le truppe devono alla nazione vegliare alla sicurezza delle frontiere ed al mantenimento della tranquillità pubblica: in una parola, esse debbon essere il più forte scudo della repubblica (31). Ma affinchè non possano mai scostarsi dall' oggetto del loro destino, debbono essere costantemente subordinate al potere esecutivo, conformemente a' regolamenti che a tal riguardo si faranno; in conseguenza saran tenute di fare alla nazione ed al re giuramento di fedeltà, e di essere i pri-

(31) *Se la nazione polacca avesse adottato queste saggi idee, e si fosse elevata alla loro altezza, sarebbe stato pericoloso di attaccare la sua libertà.*

nei difensori della costituzione nazionale (32). Dopo ciò, le truppe possono essere impiegate per la difesa dello stato in generale, e delle frontiere e fortezze; o per secondare la forza esecutrice ne' casi d'infrazione alla legge, per parte di chi si sia.

FINE.

---

(32) *Togliere dal giuramento delle truppe la parola di* re, *è distruggere la monarchia, val dire, riporre il potere esecutivo in altre mani che quelle del monarca. Possono darsi delle circostanze in cui sia ciò necessario, ma sono ben dispiacevoli per gli veri amici della costituzione.*